

Comune di Villa Verde
Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini
Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefax 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958
Internet: <https://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: sociale@comune.villaverde.oristano.it
PEC.: serviziosociale.villaverde@legalmail.it

Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Sociale n.22/25

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITA'

– ANNO 2025 E SUCCESSIVI –

L.R. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13- Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a - Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e dal 2024 nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Legge Regionale 5 febbraio 2024 n. 1 art. 3 comma 3)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 09.09.2022 avente ad oggetto: “Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favor di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett.a)”
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/80 del 01.06.2023 avente ad oggetto: “Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2023 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett.a)”
- la Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/52 del 05.06.2025 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o traferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022 n. 3, art. 13, comma 2, lett.a) – Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 22 del 01.08.2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del presente avviso e dei relativi moduli di domanda;

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare domanda per la misura regionale denominata “Assegno di Natalità” di cui alla *Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. A-* secondo quanto disposto dal presente avviso e dalle suddette direttive regionali.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 13, comma 2, lett. a), con la quale la Regione ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Successivamente, la Legge Regionale 5 febbraio 2024, n.1, a decorrere dall'anno 2024, l'ambito di applicazione della misura ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, come censita dall'Istat al 31 dicembre 2022;

Il presente avviso è riferito alla concessione dell'assegno di natalità per l'annualità 2025.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sono destinatari della presente misura i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che soddisfino congiuntamente i seguenti criteri:

1. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
 - a) dal 2022 in un Comune con meno di 3000 abitanti
 - b) dal 2024 in un Comune con meno di 5000 abitanti.
- o
2. che abbiano beneficiato del contributo per l'anno 2022/2023 o 2024 e che mantengano i requisiti di accesso anche per l'anno 2025.

La durata della misura è stabilita dalla data del verificarsi dell'evento che dà diritto al contributo.

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno nel Comune di Villa Verde alla data di pubblicazione dell'Avviso;
- abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione a uno con popolazione inferiore nei limiti indicati nell'anno della nascita del figlio;
- essere residenti nel Comune di Villa Verde al momento della presentazione della domanda e/o avere trasferito la residenza presso il medesimo comune e impegnarsi a mantenerla, **per almeno 5 anni**, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;
- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, 2023, 2024 e 2025 anche in adozione o affido preadottivo;
- almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al bambino;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Villa Verde, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla

data del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

Per l'Anno 2025, l'istanza relativa alle nuove nascite, dovrà essere presentata presso il Comune di Villa Verde a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al **31.12.2025**, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, scaricabile dal sito del Comune di Villa Verde all'indirizzo <https://www.comune.villaverde.oristano.it> e dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo. È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata/inoltrata all'Ufficio Protocollo
- a mezzo pec: comune.villaverde@legalmail.it (si precisa che in tal caso deve pervenire da un indirizzo di posta certificata). Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Istanza **per l'accesso alla misura regionale “Assegno di natalità 2025”** seguita da **Cognome e nome del beneficiario**”
- a mezzo mail: villaverde@comune.villaverde.oristano.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Istanza **per l'accesso alla misura regionale “Assegno di natalità 2025”** seguita da **Cognome e nome del beneficiario**”.

La documentazione (domanda e allegati) via pec o via mail dovrà pervenire **esclusivamente con file in formato PDF. Non saranno valutate** le istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili)

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia di documento d'identità in corso di validità
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno
- Copia del decreto di adozione o affidamento preadottivo;
- Copia del Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- Copia del Decreto di nomina di Tutore del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria
- Copia del codice IBAN con indicazione dell'intestatario del conto corrente su cui verrà accreditato il contributo
- Altri eventuali documenti, contratto di locazione o comodato d'uso, ecc.

Per coloro che hanno già usufruito del contributo negli anni 2022, 2023 e 2024 dovrà essere presentata apposita istanza, secondo il modulo predisposto dagli uffici, nella quale si conferma il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto o incomplete dei dati e/o della documentazione richiesta ossia prive di una o più pagine o non firmate.

ART. 4 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo è fissato in:

- euro 600,00 mensili per il primo figlio nato/adottato/affidato/trasferito nel corso degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e successivi;
- euro 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o

dell'inserimento nel nucleo familiare e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.

Potrà essere riconosciuto anche negli anni successivi al 2025 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino, compatibilmente con i relativi trasferimenti regionali, previa presentazione di apposita domanda che confermi la permanenza dei requisiti di accesso alla misura.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie statali e/o regionali di sostegno alla natalità.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'importo dovuto sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza, nei limiti delle somme assegnate dalla Regione Sardegna, secondo gli importi indicati nel precedente art. 4.

L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

ART. 6 – CONTROLLI

A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura della Responsabile del Servizio Sociale Assistente Sociale Dott.ssa Savina Ibba

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

ART. 9 - PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Copia del presente avviso, unitamente al modello di domanda, è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Villa Verde al seguente indirizzo: <https://www.comune.villaverde.oristano.it>

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783939000 – 07831931030 (interno Ufficio Servizio Sociale).

ART. 10 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla Legge Regionale 9 Marzo 2022, n. 3, art.13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)”, alla Deliberazione della G.R. n° 19/80 del 01.06.2023 e alle Linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

La Responsabile del Servizio Sociale
Assistente Sociale Dott.ssa Savina Ibba
(firmato digitalmente)